

## **CORRIERE DEL TICINO**

OSSERVATORIO BANCARIO *paolo bernasconi\**

### EVASIONE INTERNAZIONALE COME PRIMA, PIÙ DI PRIMA



*Quali rischi in Svizzera per gli evasori fiscali stranieri? Di fronte alle autorità penali: come prima. Di fronte alle autorità fiscali: più di prima. Precisazione doverosa di fronte alla scontata decisione del Consiglio federale del 29 agosto scorso: il nuovo strumento contro l'evasione fiscale internazionale, che era stato congelato nel 2013, viene definitivamente surgelato. Flashback: dal 1981, secondo la legge federale sulla cooperazione internazionale fra Ministeri pubblici, si trasmettono documenti bancari e contabili nell'interesse di procedimenti penali promossi all'estero per truffa tributaria, ossia per il perseguimento di quei risparmi fiscali indebiti ottenuti utilizzando documenti falsi; sistemi di sovrapproduzione e sottoproduzione stimolati dalle «cartiere», continuamente scoperte dalla Guardia di Finanza in Italia. Questa cooperazione viene fornita dalla Svizzera riguardo alle infrazioni nella fiscalità indiretta e diretta. Invece, nessuna cooperazione, tradizionalmente, nell'interesse di procedimenti penali per sottrazione fiscale, ovvero per omessa dichiarazione fiscale. Torniamo al Big Bang del 13 maggio 2009, da quando il Parlamento svizzero ratifica convenzioni contro la doppia imposizione per mettere a disposizione documenti bancari e contabili anche nell'interesse di procedure per sottrazione di imposta e di tassazione. È la cooperazione prevista fra le autorità fiscali straniere, da una parte, e l'Amministrazione federale svizzera delle contribuzioni, dall'altra parte. Una valanga di domande: riguardo ad oltre circa 67.000 contribuenti esteri nel 2016 e riguardo a circa 40.000 nel 2017,*

*prevalentemente su richiesta delle autorità tedesche, francesi, spagnole, olandesi e americane. Dall'Italia, sorprendentemente, ancora nulla, o quasi. Il Consiglio federale desiderava armonizzare la cooperazione fra Ministeri pubblici rispetto alla cooperazione fra autorità fiscali. Venne varato un progetto che, appunto, prevedeva la cooperazione fra Ministeri pubblici anche nell'interesse di procedimenti penali per sottrazione fiscale. Sarebbero state così abbandonate le storiche riserve in materia fiscale sollevate dalla Svizzera riguardo alle Convenzioni del Consiglio d'Europa sull'assistenza internazionale e sull'estradizione, almeno nei confronti dei paesi con i quali il Parlamento svizzero aveva ratificato convenzioni cosiddette di «nuova generazione». Ma questa novità avrebbe socchiuso la porta, indirettamente, al perseguimento anche degli evasori svizzeri. Hanno trovato così tanti difensori nei partiti politici e in altre associazioni da intimorire il Consiglio federale che pertanto, appunto il 29 agosto scorso, ha trasferito il suo progetto dal congelatore al surgelatore. Frattanto, però, le autorità fiscali straniere si ritrovano in mano lo scambio automatico di informazioni e le informazioni spontanee per 38 stati a partire da questo settembre e per 41 stati dall'anno prossimo, che permettono di valorizzare la marea di informazioni trasmesse, in modo automatico oppure spontaneo, reagendo sulla base delle nuove convenzioni di doppia imposizione, mediante domande riguardanti persone determinate oppure gruppi di persone determinate ma anche indeterminate. Sono in corso scosse di assestamento, ma negli ultimi anni il Tribunale federale ha piuttosto confermato l'atteggiamento generoso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, sconfessando l'atteggiamento più restrittivo del Tribunale amministrativo federale. Fuggirà ancora qualche evasore straniero, dal-l'esercizio sinergico di questi disparati strumenti? Intanto si chiudono le lacune anche sul piano penale. Nella fiscalità indiretta sono ancora pochi i paesi che utilizzano l'accordo bilaterale con l'Unione europea per combattere la frode. Per contro, arrivano le prime rogatorie di Ministeri pubblici stranieri nell'interesse di procedimenti condotti per riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati. Anzi, un PM italiano ha addirittura chiesto documenti bancari per perseguire una dichiarazione di voluntary disclosure incompleta: materia per il Tribunale federale. Nel frattempo, migliora la qualità delle informazioni e dei documenti che devono essere raccolti da tutti gli intermediari finanziari svizzeri: si attende per il 1° gennaio 2020 la revisione della Convenzione di diligenza delle banche svizzere nonché dell'Ordinanza antiriciclaggio della FINMA e, poco dopo, anche della Legge antiriciclaggio. Pertanto, i procedimenti penali stranieri potranno beneficiare, per esempio, di migliori prove riguardanti anche le società buca-lettere, strumenti prediletti per reati patrimoniali e per infrazioni fiscali. Appunto, come dicevamo, come prima ma anche più di prima. Su questi temi il*

*prossimo martedì 4 settembre all'USI, per giuristi e intermediari finanziari, un'occasione fuori dall'ordinario: seminario da parte di tre coautori del più importante commentario svizzero sulla legislazione antiriciclaggio, fresco di stampa. Saranno relatori Jürg-Beat Ackermann, professore di diritto penale all'Università di Lucerna, Doris Hutzler, responsabile del settore delle inchieste presso Financial Crime Compliance del Credito Svizzero di Zurigo e il Procuratore pubblico Marcel Scholl, responsabile della sezione assistenza giudiziaria, riciclaggio e confisca presso il Ministero pubblico del Cantone di Zurigo.*

\* professore e avvocato